

**CENTRALE DI COMMITTENZA DI BRA**  
***COSTITUZIONE DI STRUTTURA ORGANIZZATA OPERANTE QUALE CENTRALE DI***  
***COMMITTENZA INTERCOMUNALE***

*Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267*

**REVISIONE 01 ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 28/10/2021 (REG. N. 346/2021)**

**SCHEMA CONVENZIONE**

L'anno 2025, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ con il presente accordo da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Bra, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

...

**PREMESSO CHE**

1. L'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*.
2. L'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali *“al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”*.
3. Con convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 28/10/2015, è stata sottoscritta convenzione per la costituzione, mediante accordo consortile, di una struttura organizzata quale centrale unica di committenza intercomunale ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dall'articolo 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, tra i comuni di: Bra, Baldissero d'Alba, Montà, Monticello d'Alba, Sanfré, S. Vittoria d'Alba e Sommariva Perno, per la durata di un sessennio, individuando il Comune di Bra quale Ente capofila.
4. Alla suddetta convenzione hanno successivamente aderito, mediante specifici atti aggiuntivi, i comuni di Canale, Sommariva del Bosco, Cherasco, Ceresole d'Alba, Narzole, Cavallermaggiore, Diano d'Alba e Caramagna Piemonte.
5. I Comuni aderenti alla Centrale di Committenza di Bra, come sopra costituita, in vista della scadenza dell'accordo consortile stipulato, per il mantenimento del modello organizzativo associato, concordato il testo della nuova convenzione, hanno deciso di proseguire nello svolgimento in forma associata, delle

procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, mediante Centrale Unica di Committenza intercomunale rinnovando la convenzione ex articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000, deliberata dai rispettivi consigli comunali provvedendo, in data 28/10/2021, alla sottoscrizione della rinnovata convenzione, con atto registrato al n. 346/2021 del Comune di Bra e successivo atto aggiuntivo n. 476/2021.

6. Alla suddetta convenzione hanno successivamente aderito, mediante specifici atti aggiuntivi, i comuni di Serralunga d'Alba, Moretta e Piozzo.
7. Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»* (di seguito anche Codice) le cui disposizioni sono efficaci dal 1° luglio 2023, è stato abrogato il previgente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e, anche ai sensi dell'articolo 226 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, si è provveduto all'applicazione della convenzione, come sopra costituita e rinnovata.
8. La Centrale di Committenza di Bra, identificata dall'ANAC con codice CFAVCP-0000DE8 (codice AUSA 0000543543), ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 36/2023, come si evince dall'elenco pubblicato ex articolo 63 comma 1 del Codice, è qualificata in relazione a progettazione e affidamento in livello L1 e SF1, potendo svolgere l'attività di committenza ausiliaria per lavori, servizi e forniture, senza limite di importo avendo, tra il resto, la disponibilità permanente di piattaforma di approvvigionamento digitale certificata di cui agli articoli 25 e 26 del Codice.
9. Nel corso della Conferenza dei Sindaci aderenti, in data 04/03/2025, ai sensi degli articoli 1 comma 4 e 23 comma 3 della convenzione, è stata approvata l'adesione dei comuni di Farigliano e La Morra, che hanno richiesto, rispettivamente con comunicazioni prot. n. 981 del 09/01/2025 e n. 3979 del 22/01/2025, di aderire alla Centrale di Committenza di Bra.
10. Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 *«Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»* è stato, tra il resto, previsto che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.”*
11. Ai sensi dell'articolo 62 comma 7 del Codice, in relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza:
  - a. *progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;*
  - b. *progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;*
  - c. *progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;*
  - d. *istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;*
  - e. *eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g) [dell'art. 62 del Codice].*
12. Ai sensi dell'articolo 62 commi 9, 10, 11 e 18 del Codice, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 comma 1 del Codice, le centrali di committenza qualificate possono svolgere, *in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti*, mediante apposita convenzione, prevedendo altresì che: *la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) del Codice, rispettivamente: intermedia e avanzata.*
13. Le attività di committenza ausiliaria, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. z) dell'Allegato I.1 al Codice, sono quelle che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
  - 1) *infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;*
  - 2) *consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;*

- 3) *preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;*
- 4) *gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.*

14. L'ambito applicativo della Convenzione è da ricondursi nell'alveo della disciplina dei contratti pubblici, le cui direttive europee sono state recepite con il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. e, nello specifico, sono di particolare rilevanza:
- 14.1. l'articolo 62 del D.Lgs. n. 36/2023 rubricato come *"Aggregazioni e centralizzazione delle committenze"*;
  - 14.2. l'articolo 63 del D.Lgs. n. 36/2023 rubricato come *"Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza"*, unitamente all'allegato II.4 al D.Lgs. n.36/2023;
  - 14.3. l'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023 rubricato come *"Responsabile unico del progetto (RUP)"*, unitamente all'allegato I.2 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 in tema di *"Attività del RUP"* e, in particolare, l'articolo 9 *"Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni"*.
15. In ragione delle modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024, la Conferenza dei Sindaci aderenti, nella seduta in data 18/03/2025, ha assunto la decisione di provvedere ad adeguare la vigente Convenzione CUC, apportando le necessarie modifiche che, in quanto sostanziali, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della stessa, devono essere recepite dai Comuni aderenti mediante adozione della revisione alle clausole della convenzione vigente.
16. Al fine di dare continuità alle procedure della Centrale di Committenza di Bra, nelle more della stipula della convenzione, le procedure avviate da parte della Centrale di Committenza di Bra, a favore dei Comuni aderenti alla convenzione in scadenza che non abbiano provveduto alla sottoscrizione del testo convenzionale rinnovato, saranno portate a conclusione sulla base della convenzione vigente all'atto della delega, eventualmente integrati da specifici accordi ex articolo 15 della legge n. 241/1990 ove necessario al corretto svolgimento delle attività di committenza ausiliaria, nel rispetto dei principi di risultato e di leale collaborazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## **Capo I**

### **Finalità ed elementi di riferimento**

#### **Art. 1**

#### **(Ambito applicativo della convenzione)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
  2. La presente convenzione disciplina, tra i Comuni aderenti, la gestione mediante centrale di committenza delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), e successive modifiche e integrazioni, o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario, in cui è necessario svolgere una procedura comparativa tra più operatori economici, senza alcuna distinzione di valore, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nei termini specificati dalla normativa vigente in materia e dalla presente convenzione.
- 2-bis. L'ambito di applicazione della presente convenzione non si estende:
- a. al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;
  - b. alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici posti in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;
  - c. alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice dei Contratti;
  - d. alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 7 del Codice dei Contratti e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

- e. alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'articolo 13 del Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
  - f. alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal Codice dei Contratti ex articolo 13 comma 2 del Codice;
  - g. agli affidamenti diretti, di cui all'art. 3, allegato I.1 al Codice dei contratti.
3. La presente convenzione per le attività di cui al precedente comma 2, regola i rapporti di collaborazione e partenariato per il perseguimento dell'interesse pubblico del miglior svolgimento delle attività di committenza. Tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali), concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti. L'esecuzione della Convenzione e lo svolgimento delle attività ivi disciplinate si conformano ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, la conferma del modello organizzativo in oggetto è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità, efficienza, fiducia, risultato e accesso al mercato, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze.
  4. La gestione associata di cui alla presente convenzione, come in premessa costituita, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000 e degli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023, opera in forma di centrale di committenza e assume la denominazione di "Centrale di committenza di Bra".
  5. La *Centrale di committenza di Bra*, in conformità alla normativa vigente ed entro i limiti delle qualificazioni possedute opera, per le finalità di cui al successivo art. 1-bis, come stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e può svolgere attività di supporto all'attività di committenza.
  6. La Centrale di Committenza (d'ora in poi anche C.U.C.) di Bra opera come centrale di committenza relativamente ai contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 62 del Codice, nonché svolgendo in favore degli Enti aderenti le attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 al Codice.
  7. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione.

#### **Art. 1-bis**

##### **(Finalità e oggetto della convenzione)**

1. La CUC di Bra, in conformità alla normativa vigente, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e nell'ambito applicativo di cui al precedente art. 1, è finalizzata a:
  - a. consentire ai Comuni aderenti l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dal d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni ad esso correlate, mediante la delega delle attività di committenza ausiliaria, ad eccezione degli affidamenti diretti;
  - b. consentire ai Comuni aderenti, privi dei necessari requisiti di qualificazione, la conclusione di contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i contratti di partenariato pubblico-privato;
  - c. favorire la semplificazione dei processi amministrativi nonché la valorizzazione delle competenze, la specializzazione e la responsabilizzazione del personale;
  - d. migliorare l'analisi del fabbisogno del contesto territoriale dei Comuni aderenti e offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso;
  - e. realizzare standard uniformi nella gestione delle attività di committenza ausiliaria;
  - f. produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni aderenti.
2. Nell'esercizio delle funzioni la CUC di Bra svolge le proprie attività nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal Codice dei Contratti. Nel far fronte al soddisfacimento del fabbisogno di cui al comma 1 del presente articolo, la CUC di Bra assegna priorità a quelli afferenti l'acquisizione di lavori, servizi e forniture dei Comuni aderenti che non dispongono della necessaria qualificazione di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. La CUC di Bra opera, ai sensi della normativa vigente, attraverso Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD) e, qualora ne sussistano i presupposti, può agire anche ricorrendo al mercato elettronico oppure ai sistemi telematici messi a disposizione dei soggetti aggregatori (Consip, SCR Piemonte, ecc.).
4. Resta ferma la possibilità per i Comuni di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per i quali la legge e le disposizioni temporalmente vigenti non prevedono l'obbligo di ricorrere alle aggregazioni e centralizzazioni della committenza ex articolo 62 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché di procedere ricorrendo a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate estranee alla presente convenzione.
5. La C.U.C. di Bra è aperta all'adesione di altri Comuni ed enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richiede di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni mediante conforme deliberazione consiliare, secondo quanto previsto al successivo articolo 23.
6. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni aderenti in base all'articolo 114, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000.
7. La CUC di Bra, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 62 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, nei limiti della relativa qualificazione e coerentemente alla pianificazione delle attività di competenza, può svolgere in favore dei soggetti pubblici eventualmente interessati, le attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), numeri 2), 3) e 4) dell'allegato I.1 al Codice. In tal caso, in virtù della presente convenzione, lo specifico accordo che regola e disciplina la collaborazione, è stipulato dai competenti organi dell'Ente capofila della C.U.C. e del soggetto delegante.

## **Art. 2**

### **(Comune capofila operante come Centrale di Committenza)**

1. I Comuni aderenti alla "Centrale di Committenza" designano ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di Bra. La sede della "Centrale di Committenza" per la gestione associata è stabilita presso la sede del Comune di Bra.
- 1-bis. Gli enti aderenti mettono a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento della convenzione, secondo quanto disciplinato dalla presente convenzione.
- 1-ter. Il Comune di Bra, conformemente alla propria organizzazione e nell'ambito della stessa, a seguito dell'istituzione della CUC di Bra, in conformità alle previsioni di cui all'art. 12 della presente Convenzione, ha istituito una struttura organizzativa stabile (di seguito anche 'SOS'), con personale dedicato, operante quale "Centrale di Committenza" che opera, in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività oggetto della presente convenzione, presso la sede del Comune di Bra individuando, tra il resto, il soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
2. La "Centrale di committenza di Bra", identificata dall'ANAC con codice CFAVCP-0000DE8 (codice AUSA 0000543543), come si evince dall'elenco pubblicato ex articolo 63 comma 1 del Codice, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, può svolgere le attività di committenza ausiliaria e le ulteriori attività che le disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. consentono di delegare alla centrale di committenza, secondo quanto regolato dalla presente convenzione.
- 2-bis. Tra i compiti e le funzioni organizzative e gestionali in capo all'Ente capofila della CUC di Bra, sono ricondotte tutte quelle ritenute necessarie al conseguimento e mantenimento della qualificazione, ex articolo 63 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., funzionali alla sussistenza della presente Convenzione.
3. In relazione alla gestione delle funzioni e delle attività delegate di cui ai precedenti articoli 1 e 1-bis, la CUC di Bra opera, secondo quanto previsto al precedente comma 1-ter, in luogo e per conto degli enti deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione. In particolare, per le procedure ad essa demandate, la "Centrale di Committenza" spettano i compiti di:

- organizzare le funzioni e le attività delegate dagli Enti aderenti nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dagli stessi;
  - gestire e organizzare le attività con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle strutture amministrative del Comune di Bra;
  - adottare gli atti e i provvedimenti, anche organizzativi, ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi stabiliti.
4. Qualora per lo svolgimento delle attività di competenza della CUC di Bra e del suo mantenimento, la medesima dovesse provvedere all'acquisizione diretta di prestazioni (ivi comprese attività di formazione, acquisizione di beni o servizi, consulenze, ecc.), si procederà attraverso la competente struttura dell'Ente capofila, fatto salvo il rimborso da parte di ciascun Ente delegante delle relative spese sostenute, qualora riconducibili a costi diretti necessari per l'espletamento di attività di committenza ausiliaria delegate, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.
  5. Il Comune di Bra, in qualità di ente capofila, qualora si renda necessario, provvede altresì alla predisposizione di uno o più protocolli operativi di definizione delle intese previste dalla presente convenzione, con la specificazione dei processi organizzativi ed operativi, delle competenze, dei profili di interazione tra i Comuni aderenti e la struttura di cui al precedente comma 1-ter, nonché di quanto ritenuto necessario all'operatività della stessa. A tali protocolli operativi, definiti in accordo con i Comuni associati, si applica quanto previsto al successivo art. 24.
  6. I singoli Comuni aderenti qualora non svolgano autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture demandano espressamente alla "Centrale di Committenza", nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi e secondo le modalità specificate nella presente convenzione.
  7. La CUC di Bra non ha soggettività giuridica e, pertanto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4-quinques, nell'ambito delle procedure svolte dalla medesima CUC, sono utilizzati tutti gli elementi identificativi del Comune di Bra, in quanto Ente capofila, con particolare riguardo:
    - a. ai riferimenti per notifiche, comunicazioni e contatti;
    - b. ai riferimenti per protocollazione, archiviazione, registrazione e accessi agli atti;
    - c. ai riferimenti amministrativi e fiscali;
    - d. a tutti gli ulteriori aspetti di gestione amministrativa di competenza della CUC di Bra, in merito agli atti adottati dall'Unità di Staff CUC (SOS), compresi i provvedimenti del Dirigente responsabile ex articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che vengono adottati secondo le norme regolamentari del Comune di Bra, con specifica catalogazione ed archiviazione nel relativo sistema informatico dei flussi documentali, pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune capofila e sottoposti al sistema dei controlli sugli atti, preventivo e successivo, vigente per gli atti del Comune di Bra, compreso il controllo e la revisione contabile, nonché il controllo anti-corruzione e di regolarità e legittimità amministrativa;
    - e. ai riferimenti ed agli strumenti dell'Ente per pubblicazioni, trasparenza e tracciabilità.
  8. I singoli Comuni aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

### **Art. 3**

#### **(Operatività della convenzione e durata)**

1. La presente convenzione per la gestione centralizzata o aggregata della funzione di acquisizione di lavori, beni e servizi ha durata di cinque (5) anni, con scadenza il 31/12/2029, rinnovabile per analoghi periodi con il consenso delle parti, mediante manifestazione scritta di volontà di ciascun Ente aderente all'Ente Capofila della CUC di Bra, entro tre mesi dalla scadenza.
2. *Abrogato*
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni aderenti pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni aderenti optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione, provvedono mediante la manifestazione di volontà di cui al precedente comma 1. In alternativa, qualora si preveda la formalizzazione di una nuova convenzione per il rinnovo del modello associativo, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti

all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, occorrerà provvedere alla formale adozione del rinnovato testo dell'accordo convenzionale.

4. Le procedure avviate e non ancora concluse entro il termine di scadenza cui al comma 1, ovvero in caso di cessazione anticipata della presente convenzione, salvo specifico provvedimento di presa in carico dello stesso, saranno concluse da parte della "Centrale di committenza" secondo i tempi e i modi previsti dalla presente convenzione e dallo specifico mandato di delega.

## **Capo II**

### **Obblighi, funzioni e competenze degli enti aderenti**

#### **Art. 4**

##### **(Principi e disposizioni regolanti il modello organizzativo)**

1. Alle disposizioni della presente convenzione e degli eventuali accordi specifici ad essa riferiti per l'esercizio delle attività delegate alla CUC di Bra, in conformità alla normativa vigente, anche eventualmente sopravvenuta, lo specifico modello organizzativo prevede:
  - a. L'adozione del programma triennale dei lavori e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, sempre a carico di ciascun Ente aderente;
  - b. Che il RUP dell'Ente delegante e il RUP della CUC di Bra, svolgano le relative funzioni secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività ai sensi dell'articolo 15 comma 9 del Codice e in conformità a quanto previsto dalla presente convenzione CUC. Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., in conformità all'articolo 62 commi 13 e 14 del Codice:
    - ciascun Ente associato nomina il RUP per le fasi di competenza, di cui ne è direttamente responsabile;
    - la CUC di Bra è direttamente responsabile per le attività ad essa delegate e designa un RUP per le attività di propria competenza.
  - c. Che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti digitalmente, secondo le previsioni di cui al d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e al d.lgs. n. 82/2005. La necessità di assicurare la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto, in conformità a quanto previsto dalla Libro I. Parte II del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è di competenza del RUP dell'Ente delegante e del RUP della CUC di Bra, per le fasi di rispettiva competenza;
  - d. Che la CUC di Bra, in ogni caso, non si configura come l'unità organizzativa titolare del potere di spesa del contratto da acquisire.
- 1-bis. Tra le attività di supporto svolte dalla CUC di Bra, attraverso la struttura operante come CUC dell'Ente capofila, sono incluse:
  - a. supporto all'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio di più Enti aderenti;
  - b. collaborazione con i singoli Enti aderenti finalizzata alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dall'articolo 42 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
  - c. eventuale collaborazione con gli Enti aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto/capitolato, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'Ente o degli Enti interessati;
  - d. collaborazione con i singoli Enti aderenti nell'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione;
  - e. definizione, in collaborazione con gli Enti deleganti, dei criteri di valutazione delle offerte e loro specificazioni per le procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - f. supporto alla gestione del contenzioso; in caso di contenziosi instaurati da terzi nell'ambito delle procedure di gara gestite dalla CUC di Bra in esecuzione della presente Convenzione, e in particolare in caso di impugnazione di atti della procedura da parte di terzi, la stessa collabora con gli Enti aderenti mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico giuridici per valutare la necessità o meno di costituirsi in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa e l'eventuale difesa congiunta, come meglio precisato dall'art. 11 della presente Convenzione;

- g. promuove l'informazione e l'aggiornamento costante delle procedure e del personale degli Enti aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di lavori, servizi e forniture, sia attraverso la formazione e la collaborazione con i soggetti coinvolti, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza del processo di approvvigionamento e di limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e la CUC di Bra;
  - h. cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente convenzione.
2. Rientra nella competenza della CUC di Bra lo svolgimento di tutti gli adempimenti inerenti la gestione della procedura di affidamento delegata fino all'aggiudicazione.
  3. In conformità alle modalità di gestione disciplinato dalla CUC di Bra, coerentemente alle funzionalità della piattaforma di approvvigionamento digitale in uso, i Comuni aderenti possono usufruire dell'albo fornitori istituito dalla CUC di Bra.
  4. Le funzioni disciplinate dalla presente Convenzione, la CUC svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e di quelli definiti dal d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

#### **Art. 4-bis**

##### **(Attività e servizi di competenza della CUC di Bra)**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1-bis, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione, l'ambito di applicazione della presente convenzione comprende tutte le procedure di acquisizione, anche negoziate, di lavori, servizi e forniture, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario. Al fine di delineare le competenze degli Enti aderenti al presente accordo, si distinguono di seguito alcune tra le principali attività di competenza della CUC di Bra, con l'indicazione del relativo modello organizzativo applicato:
  - a. preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata delegante;
  - b. progettazione, aggiudicazione e stipula di contratti di accordo quadro ai quali i Comuni aderenti possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
  - c. gestione integrale (dalla progettazione e affidamento all'esecuzione) di contratto d'appalto o di contratto di concessione e di partenariato pubblico-privato per conto del delegante Comune aderente non qualificato.
2. La CUC di Bra svolge, salvo specifica ulteriore richiesta da parte di uno o più Comuni aderenti, le attività necessarie allo svolgimento delle procedure di affidamento svolte in nome e per conto degli Enti deleganti, assumendone la diretta responsabilità. Tali funzioni ed attività correlate all'acquisizione di lavori, beni e servizi, in base all'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000, in ossequio agli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e alla ulteriore normativa in materia, sono delegate alla CUC secondo l'elenco, non esaustivo, riportato nei seguenti articoli.
3. Tra le procedure di cui al precedente comma 1 lett. a), possono essere delegate alla CUC quelle relative all'affidamento di contratti di accordo quadro che l'Ente aderente è intenzionato a concludere ex articolo 59 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..
4. Le funzioni elencate negli articoli che seguono vogliono essere esplicative delle competenze attribuite ai soggetti facenti parte del presente modello aggregativo in relazione alle attività oggetto di delega. Tali elenchi sono da considerarsi esemplificativi e, qualora non esaustivi, l'eventuale funzione, competenza o attività non prevista è da ricondurre in via interpretativa rispetto alla fase svolta dallo specifico Ente. Maggiore dettaglio circa lo svolgimento delle attività potranno esse disciplinate nell'ambito del regolamento organizzativo e dei protocolli operativi.

#### **Art. 4-ter**

##### **(Funzioni esercitate per le attività di cui al precedente art. 4-bis co.1 lett. a)**

1. La CUC di Bra, acquisisce prioritariamente dall'Ente aderente la decisione a contrarre unitamente al provvedimento di delega e alla necessaria documentazione di progetto da porre a base di gara. Qualora la procedura di affidamento delegata riguardi più Comuni aderenti, la SOS provvede ad acquisire tutte le

decisioni a contrarre, potendo procedere mediante procedura di gara suddivisa in lotti, fatto eventualmente salvo il caso in cui gli acquisti aggregati siano da avviare in forma di convenzioni o accordi quadro, come disciplinate dal successivo art. 4-quater.

2. La CUC di Bra, attraverso la SOS, sulla base della programmazione degli Enti aderenti e dell'acquisizione delle relative esigenze, svolge le seguenti attività:
  - a. Designa un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente, come previsto dall'art. 15 comma 9 del Codice dei Contratti;
  - b. Supporta l'Ente aderente nella definizione della procedura, del criterio di aggiudicazione e nella definizione degli altri eventuali requisiti di partecipazione e di selezione delle offerte, nonché degli ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto e, se richiesto, nell'individuazione delle correlate motivazioni, sulla base dell'obiettivo della commessa;
  - c. Redige ed approva, con proprio provvedimento di indizione, gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e la modulistica necessaria. Nello svolgimento di tali attività la CUC di Bra potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente;
  - d. Individua autonomamente gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dell'allegato II.1 al Codice e dei principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, anche secondo i provvedimenti regolamentari adottati;
  - e. Cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, dalla pubblicazione all'aggiudicazione, ivi compresi gli obblighi di pubblicità (i cui oneri, se previsti, sono a carico dell'Ente aderente), la gestione dei chiarimenti e dei sub-procedimenti di soccorso istruttorio e di verifica dell'anomalia dell'offerta, nonché ogni ulteriore compito afferente la fase dell'affidamento, ad esclusione dei sopralluoghi eventualmente richiesti per la partecipazione alla gara;
  - f. Adotta ogni provvedimento relativo alla fase di affidamento ivi compreso, qualora necessario, nel rispetto della normativa vigente, la nomina della commissione giudicatrice (i cui oneri, se previsti, sono a carico dell'Ente aderente) e l'adozione di provvedimenti di esclusione. Sono di competenza della CUC di Bra tutti gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo riguardanti la gestione della procedura di gara e, in particolare:
    - stabilire il termine di presentazione delle offerte;
    - redigere e pubblicare il bando di gara, previa condivisione con l'Ente aderente degli elementi di valutazione e dei requisiti di ammissione alla procedura;
    - procedere all'ammissione ed esclusione dei partecipanti al termine della fase amministrativa;
    - effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale che, fatto salvo quanto diversamente previsto dagli atti di gara, è operata nei confronti del primo operatore economico classificato;
  - g. Adotta la determinazione di aggiudicazione, ovvero provvede all'adozione del provvedimento di esito infruttuoso della procedura di gara, curando la fase della post-informazione dell'esito della procedura di gara a norma di legge, le relative comunicazioni, gli ulteriori adempimenti in materia di trasparenza e di accesso agli atti;
  - h. Gestisce i rapporti con l'ANAC attraverso la BDNCP e provvede al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta ad ANAC, nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte dell'Ente aderente;
  - i. Comunica tempestivamente al RUP dell'Ente aderente l'esito della procedura di gara e, terminate le attività di competenza, condivide copia del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente, ai fini dell'adozione del provvedimento di ratifica dell'aggiudicazione e degli ulteriori atti prodromici alla stipula.
3. Sono di competenza dell'Ente aderente le seguenti attività:
  - a. La nomina del RUP ex art. 15 del Codice dei Contratti pubblici;
  - b. L'individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o forniture da acquisire e delle relative fonti di finanziamento (per le prestazioni e gli oneri procedurali);
  - c. La redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti di programmazione ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI e, in caso di lavori, la validazione del progetto;

- d. L'acquisizione del CUP (Codice Unico di Progetto), ove necessario, riferito alla procedura di gara che si intende attivare e del CUI (Codice Unico Intervento) specificando che nella programmazione è stato indicato il ricorso alla CUC per la gestione della procedura di gara;
- e. L'affidamento della direzione dei lavori e, ove necessario, l'individuazione del direttore dell'esecuzione del contratto;
- f. La decisione di contrarre, con la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture) e delle eventuali ulteriori elementi caratterizzanti la commessa, con cui viene delegata espressamente la CUC di Bra per l'espletamento della procedura di gara;
- g. La tempestiva comunicazione alla CUC di Bra, a mezzo pec, della decisione a contrarre unitamente al progetto e agli ulteriori elementi caratterizzanti la commessa e gli obiettivi sottesi alla stessa;
- h. La determina di ratifica dell'aggiudicazione disposta dalla CUC di Bra unitamente al conseguente affidamento, e costituzione dell'impegno di spesa, in conformità alle specifiche norme, anche contabili, per l'esecuzione del contratto;
- i. La formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per la commessa, nonché per il rimborso alla CUC di Bra dei costi generali e diretti dalla medesima sostenuti per lo svolgimento delle attività delegate;
- j. La stipula dei contratti e i connessi adempimenti informativi, di trasparenza e di monitoraggio, ivi compresi quelli nei confronti di ANAC attraverso la BDNCP, previo formale subentro del RUP allo specifico CIG, mediante gli strumenti e le procedure messi a disposizione dall'ANAC attraverso la PAD di riferimento;
- k. Tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dell'appalto e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento e i connessi adempimenti di trasparenza e di monitoraggio nei confronti di ANAC attraverso la BDNCP;
- l. Il collaudo (lavori) e la verifica di conformità (servizi e forniture).

#### **Art. 4-quater**

##### **(Funzioni esercitate per le attività di cui al precedente art. 4-bis co.1 lett. b)**

1. La CUC di Bra, sulla base della programmazione degli Enti aderenti e dell'acquisizione delle relative esigenze, può svolgere attività di committenza ausiliaria che consiste nella progettazione, aggiudicazione e stipula di contratti di accordo quadro (o diverso contratto normativo quali: convenzione quadro o sistema dinamico di acquisizione) ai quali i Comuni aderenti possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici. In tali casi la SOS svolge le seguenti funzioni:
  - a. Acquisisce i fabbisogni e delle esigenze dei Comuni aderenti (mediante ricognizione dei fabbisogni stessi ex articolo 59 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.), pianifica i processi necessari alla conclusione di un contratto di accordo quadro (convenzione quadro o sistema dinamico di acquisizione) e alla relativa calendarizzazione, dandone comunicazione agli Enti aderenti;
  - b. Designa un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente, come previsto dall'art. 15 comma 9 del Codice dei Contratti;
  - c. Definisce il progetto e il valore economico complessivo, con riferimento alla procedura da svolgere;
  - d. Cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, dalla pubblicazione all'aggiudicazione;
  - e. Stipula di contratto di accordo quadro (convenzione quadro o sistema dinamico di acquisizione);
  - f. Gestisce i rapporti con l'ANAC attraverso la BDNCP e provvede al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta ad ANAC, nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte degli Enti aderenti;
  - g. Gestisce, per quanto di competenza, l'esecuzione del contratto di accordo quadro, ivi compresi i rapporti con l'ANAC attraverso la BDNCP.
2. Sulla base della fattispecie del contratto stipulato dalla CUC di Bra, nonché alle regole e modalità in essi previste, le relative acquisizioni operate da parte degli enti aderenti si configurano quali strumenti di acquisto o strumenti di negoziazione.
3. Sono di competenza dell'Ente aderente le seguenti funzioni:
  - a. Programmazione dei fabbisogni;
  - b. Progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;

- c. Acquisizione, mediante gli strumenti di acquisto o di negoziazione discendenti dalle procedure di cui al precedente comma 1 lettera e), dello specifico contratto, previa adozione di specifico atto a contrarre;
  - d. Esecuzione contrattuale dello specifico contratto discendente dall'accordo quadro;
  - e. Verifica della conformità delle prestazioni affidate e ne comunica le risultanze alla struttura organizzativa dell'ente capofila operante come CUC.
4. Per il dettaglio delle specifiche attività riconducibili alle funzioni elencate per le acquisizioni riconducibili al presente articolo, oltre alle disposizioni normative vigenti, è possibile riferirsi, per quanto compatibili, alle specifiche di cui al precedente art. 4-ter.
5. Nelle fattispecie di cui al presente articolo, la CUC di Bra è responsabile del solo contratto di accordo quadro, mentre i singoli enti aderenti sono responsabili in relazione alle acquisizioni effettuate in adesione al contratto di accordo quadro (o diverso contratto normativo quali: convenzione quadro o sistema dinamico di acquisizione).

#### **Art. 4-quinques**

##### **(Funzioni esercitate per le attività di cui al precedente art. 4-bis co.1 lett. c)**

1. In tutti i casi in cui un Comune aderente, privo delle necessarie qualificazioni, abbia la necessità di procedere all'acquisizione di un contratto gestito integralmente, in ogni fase, da parte della CUC di Bra, le funzioni e le attività delegate sono di competenza della CUC di Bra.
2. Per la formalizzazione della delega di cui al precedente comma 1, occorre preliminarmente sottoscrivere, tra il Comune aderente e l'Ente capofila della CUC di Bra, uno specifico accordo ex articolo 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività necessarie all'espletamento allo specifico contratto, previa approvazione del relativo testo da parte delle rispettive Giunte comunali.
3. L'accordo di cui al precedente comma 2, nel perseguimento degli obiettivi d'interesse pubblico a cui è sotteso, individua le finalità, le specifiche gestionali e, tra il resto:
  - a. Le risorse umane operanti presso la CUC di Bra per lo svolgimento dello specifico contratto, con l'indicazione delle modalità e l'individuazione delle relative mansioni, anche suddivise per le differenti fasi, in applicazione, specificazione e articolazione di quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 15 della presente Convenzione.
  - b. Le modalità di condivisione delle competenze e l'organizzazione delle risorse umane che si occupano della commessa, dei processi e dei relativi flussi.
  - c. Le risorse strumentali, i flussi documentali, i rapporti finanziari e il rimborso delle spese.
  - d. Gli elementi identificativi della CUC di Bra che, in quanto priva di soggettività giuridica, per l'intera procedura svolta, utilizza quelli del Comune aderente, con particolare riguardo:
    - i. ai riferimenti per notifiche, comunicazioni e contatti;
    - ii. ai riferimenti per protocollazione, archiviazione, registrazione e accessi agli atti;
    - iii. ai riferimenti amministrativi e fiscali;
    - iv. a tutti gli ulteriori aspetti di gestione amministrativa di competenza della CUC di Bra, in merito agli atti adottati per la progettazione dell'affidamento e per la sua esecuzione, compresi i provvedimenti del Responsabile ex articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che vengono adottati secondo le norme regolamentari del Comune delegante, con specifica catalogazione ed archiviazione nel relativo sistema informatico dei flussi documentali, pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune delegante e sottoposti al sistema dei controlli sugli atti, preventivo e successivo, vigente per gli atti del Comune delegante, compreso il controllo e la revisione contabile, nonché il controllo anti-corrruzione e di regolarità e legittimità amministrativa;
  - e. Le ulteriori forme di collaborazione, ivi comprese le modalità di gestione e articolazione delle clausole di vigilanza collaborativa e di supporto ritenute necessarie, con riferimento alle varie fasi del contratto, ivi compresa la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione (stipula del contratto, consegna, collaudo, contabilità, pagamenti corrispettivi, ecc.).
  - f. Le modalità di gestione del contenzioso.
  - g. La durata, commisurata alla commessa di riferimento (anche superiore a quella prevista dalla presente convenzione), le ulteriori clausole specifiche, le prerogative e responsabilità delle parti.

4. Ove ricorra la fattispecie contrattuale, l'accordo di cui al precedente comma 2, non è escluso che possa essere concluso anche tra più di un Comune aderente e l'Ente capofila della CUC di Bra.
5. Al fine di procedere alla conclusione dell'accordo di cui al precedente comma 2, il Comune aderente interessato deve far pervenire alla struttura operante come CUC dell'Ente capofila (SOS), a mezzo pec, apposita istanza con l'indicazione delle caratteristiche del contratto per le quali è necessario affidarsi integralmente alla CUC di Bra, in tempo utile per la definizione e conclusione dell'accordo stesso.
6. L'accordo di cui al precedente comma 2, concluso in forma scritta e in modalità elettronica, è sottoscritto da parte dei competenti funzionari responsabili di ciascun Ente, ex articolo 107 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in coerenza con la propria struttura organizzativa, secondo quanto indicato dai provvedimenti della competente Giunta comunale. Per l'Ente operante come CUC tale funzionario è di norma individuato nel responsabile della struttura CUC di cui al successivo art. 14 della presente convenzione. L'accordo è concluso entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al precedente comma 5.
7. La conclusione dell'accordo deve avvenire in tempo utile per l'avvio delle attività connesse alla progettazione dell'affidamento del contratto a cui si riferisce e, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, del Codice, prima della pubblicazione dell'avviso pubblico ivi previsto.
8. Sono di competenza dell'Ente aderente, ove non diversamente previsto dall'accordo di cui al precedente comma 2, le seguenti attività:
  - a. La programmazione, l'individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o forniture da acquisire e delle relative fonti di finanziamento (per le prestazioni e gli oneri procedurali);
  - b. La redazione della progettazione (ove non escluso dalla normativa vigente) e la relativa approvazione;
  - c. L'acquisizione del CUP (Codice Unico di Progetto), ove necessario, riferito alla procedura di gara che si intende attivare e del CUI (Codice Unico Intervento) specificando che nella programmazione è stato indicato il ricorso alla CUC;
  - d. La formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per la commessa, nonché per il rimborso all'Ente capofila operante come CUC dei costi eventualmente sostenuti, secondo quanto meglio specificato nell'accordo di cui al precedente comma 2;
  - e. La stipula dei contratti (ove non escluso dalla normativa vigente), i relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento e i connessi adempimenti non di competenza della CUC di Bra.
9. Nel caso in cui l'ente beneficiario della delega integrale alla CUC sia l'ente capofila della CUC, in luogo della conclusione dell'accordo di cui al precedente comma 2, il Comune di Bra provvede a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle su indicate attività necessarie all'espletamento allo specifico contratto, mediante gli opportuni atti organizzativi.

## **Art. 5**

### **(Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'ente capofila operante come CUC nell'interesse e in collaborazione con i Comuni aderenti alla convenzione)**

1. Il Comune designato come ente capofila, operante come CUC, può svolgere anche le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni aderenti e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:
  - a. promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture, finalizzata all'aggregazione delle procedure di acquisizione;
  - b. coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni aderenti;
  - c. promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti aderenti per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della CUC; in base a tale attività i Comuni aderenti, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione di regolamenti unitari predisposti dalla "Centrale di Committenza".
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 ogni Comune aderente comunica alla CUC, con congruo anticipo rispetto alla scadenza programmata, le programmate esigenze di acquisizione di lavori, di servizi e forniture, nonché i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

3. L'ente capofila operante come CUC può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni aderenti nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.

#### **Art. 6**

##### **(Funzioni e attività ulteriori di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dalla Centrale di Committenza)**

1. L'Ente aderente individua un referente per la gestione dei rapporti con l'Ente capofila della CUC di Bra.
2. Fatta salva la facoltà per i singoli comuni aderenti, di procedere autonomamente ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, ogni Comune associato informa tempestivamente la CUC di Bra in merito alla necessità di avviare attraverso la CUC, procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni, fornendo la documentazione e tutti gli elementi utili per l'avvio.
3. In relazione all'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedure delegate alla CUC di Bra, rimangono in capo agli Enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (o altra modalità di pubblicazione della gara) sia la fase che segue l'aggiudicazione secondo la normativa vigente. In particolare, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dagli eventuali specifici accordi sottoscritti, anche a norma del precedente 4-quinques, i singoli Enti aderenti svolgono le funzioni ed attività indicate al precedente articolo 4-ter (comma 3), secondo quanto eventualmente dettagliato dal Regolamento e dai protocolli operativi predisposti in merito ai sensi dell'articolo 24. È comunque richiesto all'Ente aderente di operare affinché:
  - a. siano svolte tutte le attività collaborative con la CUC di Bra finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
  - b. collabori fattivamente e con tempestività agli adempimenti di competenza, con particolare riferimento al rispetto dei termini delle procedure di appalto e di concessione;
  - c. garantisca, ove necessario, il tempestivo e formale subentro del RUP nell'ambito della gestione informatizzata del ciclo di vita del contratto, attraverso lo specifico CIG, mediante le PAD e gli strumenti e le procedure messi a disposizione dall'ANAC, anche secondo quanto specificatamente indicato dalla SOS per la specifica procedura.
4. Al fine di consentire la pianificazione delle attività da parte della gestione associata, i Comuni aderenti alla Convenzione sono tenuti a comunicare alla SOS della CUC di Bra nei tempi concordati i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.

#### **Art. 7**

##### **(Modalità di svolgimento delle attività)**

1. I provvedimenti adottati dalla CUC di Bra sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.
2. In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito specificato:
  - a. la SOS della CUC di Bra si impegna, entro il termine previsto dal regolamento organizzativo, e decorrente dalla data di acquisizione della decisione a contrarre, ad attivare la procedura di gara delegata;
  - b. completata la procedura di aggiudicazione, la SOS della CUC di Bra rimette copia del fascicolo relativo alla singola procedura di gara agli Enti deleganti, unitamente al provvedimento di aggiudicazione;
  - c. successivamente ciascun ente aderente interessato dalla procedura di gara procede quindi all'adozione degli atti e allo svolgimento delle attività di competenza, come anche previsto dai precedenti articoli.
3. Nello svolgimento di tutte le attività di competenza della CUC di Bra, quest'ultima potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti all'Ente aderente. Ogni singola amministrazione delegante è tenuta ad assicurare la gestione delle informazioni di competenza.
4. Qualora sussistano i presupposti, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata oppure a diversa procedura ad inviti, il singolo Ente aderente demanda alla CUC di Bra, unitamente alla procedura, la preliminare individuazione degli operatori economici da invitare.

5. Maggiore dettaglio circa lo svolgimento delle attività potranno esse disciplinate nell'ambito del regolamento organizzativo e dei protocolli operativi.

#### **Art. 8**

##### **(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dalla Centrale di Committenza)**

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dalla CUC di Bra riferibili a una gestione unitaria da parte di più Enti aderenti, in considerazione del mandato ricevuto e della normativa applicabile, possono dare luogo:
  - a. alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Ente;
  - b. alla stipulazione, da parte di ciascun Ente aderente, di singoli contratti con l'affidatario dello specifico lotto in cui la CUC di Bra ha suddiviso la procedura di gara, coerentemente con ciascuna decisione a contrarre pervenuta per la specifica procedura;
  - c. alla stipulazione di specifici contratti da parte degli enti aderenti a seguito dell'attivazione di strumenti di acquisto o di strumenti di negoziazione in base a contratti normativi stipulati da parte della CUC di Bra (rif. art. 4-quater).
- 1-bis. Nei casi di cui al precedente comma 1 lett. b), le attività di competenza di ciascun ente aderente sono quelle previste dal precedente art. 4-ter, in quanto riferibili a dette procedure.
2. È ammessa la delega alla CUC di Bra da parte di uno o più Enti aderenti che abbiano preliminarmente tra loro sottoscritto un accordo di collaborazione per la delega di funzioni, ai sensi della normativa vigente, per la progettazione ed esecuzione della gestione unitaria del contratto.
3. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, nel caso di contratti di accordo quadro (o diversi contratti normativi: convenzione quadro o sistema dinamico di acquisizione), in conformità al precedente art. 4-quater, è prevista la stipulazione del contratto medesimo da parte della CUC di Bra. In tal caso gli Enti aderenti provvederanno alla conclusione degli specifici contratti attuativi dell'accordo quadro, in conformità alle modalità previste dal contratto di accordo quadro stesso.
4. Ai fini di un'ottimale applicazione dei commi precedenti, gli Enti aderenti concordano con l'ente capofila operante come CUC, preliminarmente all'avvio della relativa procedura, la scelta più idonea in rapporto:
  - a. alla natura e alle peculiarità del contratto da affidare;
  - b. alla fattibilità e al risultato da conseguire.
5. Oltre alle fattispecie previste dal presente articolo, nei casi di gestione integrale (dalla progettazione e affidamento all'esecuzione) da parte della CUC di Bra (rif. art. 4-quinques) e negli ulteriori casi in cui la presente convenzione prevede la preliminare conclusione di uno specifico accordo ex articolo 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il medesimo dettaglio le attività e le mansioni delle parti dell'accordo stesso.

#### **Art. 9**

##### **(Affidamento di lavori d'urgenza e di somma urgenza)**

1. Salvo specifiche prescrizioni sovraordinate, la presente convenzione non si applica alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile disciplinate dall'articolo 140 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

#### **Art. 10**

##### **(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla CUC di Bra)**

1. Ciascun Ente, per la fase di propria competenza, in conformità a quanto previsto al precedente art. 2, conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si applicano gli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con specifico riferimento alla fase dell'affidamento, il responsabile è individuato nel RUP della CUC o, qualora nominato, nel Responsabile del procedimento della fase dell'affidamento.

#### **Art. 11**

##### **(Contenzioso)**

1. Per le fattispecie diverse da quelle previste all'art. 4-quinques, le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le fasi della procedura di gara poste in essere dalla CUC di Bra, in base alla presente

convenzione, sono di competenza dell'ente Capofila, che se ne assume la responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte dalla struttura stessa.

2. L'ente delegante è mero beneficiario delle procedure indette ed espletate dalla CUC di Bra ed è vincolato alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati della gara sono imputati ai singoli Enti associati, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla CUC di Bra, contraddittore necessario dello stesso ricorso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa. La CUC di Bra si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo di incarico di difesa in giudizio, informandone preventivamente l'Ente interessato. Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Ente nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara.
3. Nel pieno e autonomo esercizio dell'attività amministrativa discrezionale e in ordine a ragioni di opportunità che involgono anche il principio di risultato di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in relazione al contenzioso insorto, gli enti coinvolti valutano la possibilità di costituirsi in giudizio per il tramite di intervento *ad adiuvandum*, al fine di sostenere le ragioni addotte dall'ente avente qualità di parte principale del giudizio.
4. Per le fattispecie diverse da quelle previste all'art. 4-quinques, nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'ente capofila operante come CUC.
5. L'esito del contenzioso è comunicato agli enti aderenti alla CUC coinvolti dal procedimento per la valutazione delle criticità derivanti dalle sentenze o provvedimenti emessi e al fine dell'eventuale adozione degli atti di competenza.
6. Le spese che la Centrale di Committenza sostiene in conseguenza al contenzioso sono classificate quali "costi diretti" come specificati all'articolo 19 della presente Convenzione.
7. Per le fattispecie previste all'art. 4-quinques, con ciascun accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., sono specificate le modalità applicabili alla gestione del contenzioso.

## **Art. 12**

### **(Struttura organizzativa stabile operante come CUC -SOS-)**

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila come CUC si configura quale unità organizzativa stabile (SOS) nell'ambito dell'organigramma del Comune di Bra (Comune individuato quale ente capofila), secondo le norme del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune stesso. A tal fine, il Comune di Bra capofila, con deliberazione della Giunta, ha istituito nell'organigramma comunale, ai sensi del Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, un'Unità di progetto intersettoriale denominata C.U.C./S.U.A.C. dell'Area degli Staff (siglabile anche Unità di Staff CUC), stabilmente dedicata a operare come Centrale di Committenza di Bra, la cui dotazione organica viene aggiornata con le medesime modalità. Oltre alla dotazione stabile della SOS, sentiti se del caso gli enti aderenti anche nelle forme di cui al successivo articolo 18, può altresì essere accorpato personale dipendente dai comuni aderenti, individuato a tal fine dal Comune di riferimento in accordo con l'Ente capofila, sulla base delle esigenze della CUC di Bra e in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 13 e stabilendo le attività rispettivamente assegnate.
- 1-bis. La SOS della CUC di Bra si configura, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., quale struttura stabile di supporto al RUP, principalmente con riferimento alla fase di affidamento.
2. Per l'ente capofila è ammessa la gestione integrale degli acquisti da parte della struttura organizzativa operante come CUC.
3. Il Sindaco del Comune individuato come ente capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. con riferimento alle procedure di competenza, nell'ambito della presente convenzione, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle

attività della stessa struttura dell'ente capofila, secondo quanto ulteriormente specificato al successivo art. 14. Viene altresì individuato il sostituto in caso di assenza temporanea.

4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC (SOS) è individuato dal Sindaco dell'ente capofila fra le unità di personale dirigenziale inserite nella dotazione organica dell'ente capofila.
5. Il Responsabile della SOS agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, adottate come responsabile della struttura stessa, come specificatamente contrassegnate, numerate al registro generale delle determinazioni dell'Ente capofila.
6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 1, il Responsabile della SOS coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di inquadramento. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della SOS. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della SOS, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.
7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20 per i costi e il riparto degli stessi, le entrate e le spese gestite dall'Unità di Staff CUC (SOS) sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa CUC, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione. È ammesso l'utilizzo di differenti capitoli di spesa limitatamente alle procedure gestite dalla struttura organizzativa operante come CUC per il Comune di Bra.
8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni aderenti, per le attività gestite dall'Unità di Staff CUC (SOS), si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente individuato quale ente capofila.
9. La SOS adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila, salvo differenti disposizioni normative sovraordinate in merito. Per le finalità di cui agli articoli 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché ai fini degli adempimenti di trasparenza e della qualificazione, acquisisce e mantiene la disponibilità di Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD).
- 9-bis. La SOS, per le procedure di gara delegate alla CUC di Bra, è altresì deputata ad effettuare la verifica della documentazione amministrativa (seggio di gara, anche monocratico), come ulteriormente specificato al successivo art. 17.
10. Oltre a quanto già previsto dalla presente convenzione, qualora necessario, al fine di dare corretta applicazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, con il Regolamento e un eventuale protocollo operativo possono essere specificate le rispettive competenze.
11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di PAD, servizi e sistemi informatici, nello svolgimento delle attività e delle procedure gestite dalla centrale di committenza, è utilizzato lo strumento telematico della CUC di Bra attivato presso l'ente capofila. Qualora si rendesse necessario è comunque ammesso l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip spa, ulteriori mercati elettronici, o strumenti di negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori. Nel Regolamento organizzativo o in un protocollo operativo possono essere specificare competenze, processi e profili di interazione tra la struttura organizzativa operante come CUC e i Comuni aderenti.

### **Art. 13**

#### **(Risorse umane operanti per la CUC di Bra e presso la SOS)**

1. Oltre a quanto specificato ai seguenti commi, l'ente capofila individua tra i propri dipendenti un numero adeguato di operatori qualificati destinati a svolgere l'attività presso l'Unità di Staff CUC (SOS) e il Dirigente Responsabile della struttura. Tali soggetti sono individuati tra il personale, anche con incarico di elevata qualificazione, aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi

digitali, in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:

- a. il ruolo di Responsabile unico di Progetto;
  - b. il ruolo di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento;
  - c. attività di studio, verifica e valutazione, nonché supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione e di gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
  - d. attività di esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
  - e. operazioni, anche esecutive, nell'ambito delle procedure di gara e del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC;
  - f. attività di assistenza nell'ambito delle procedure e supporto al Responsabile unico di Progetto.
2. L'Ente capofila, per i propri dipendenti assegnati alla SOS di cui al precedente comma 1, fornisce un sistema di formazione e aggiornamento del personale, almeno utile al mantenimento della qualificazione conseguita.
3. A supporto della SOS, i singoli Comuni aderenti individuano tra i propri dipendenti operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della CUC di Bra. L'individuazione delle risorse umane è effettuata dai singoli Comuni aderenti, in accordo con il Comune capofila, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a. soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di RUP o di Responsabile del procedimento anche in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16;
  - b. soggetti già operanti presso il singolo Comune associato in qualità di RUP;
  - c. soggetti per attività di esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - d. soggetti in possesso di competenze in specifici settori merceologici, per attività di supporto al RUP.
- 3-bis. In forza della presente convenzione, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 3 lett. c), ogni Comune aderente autorizza i propri dipendenti, qualificati all'espletamento del ruolo di commissario di gara, garantendo una disponibilità minima di 10 ore annue, comunque proporzionale al numero di gare delegate alla CUC stessa.
4. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3-bis, i singoli Comuni aderenti che mettono a disposizione della CUC di Bra le risorse umane individuate in base al precedente comma 3, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività di competenza della CUC di Bra anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore. Resta inteso che in caso di trasferimento o assegnazione temporanea, il rapporto organico degli addetti al servizio associato di "Centrale di Committenza" resta in capo all'Ente di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nell'Ente di appartenenza. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento. Il personale assegnato alla CUC di Bra, mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi previsti dalla Convenzione.
5. La struttura dell'ente capofila operante come CUC può anche avvalersi di collaboratori esterni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

#### **Art. 14**

##### **(Responsabile della SOS – ruolo e competenze)**

1. Il Comune individuato come ente capofila attribuisce ad un proprio Dirigente la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa stabile operante come CUC, nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia, nonché secondo le disposizioni regolamentari e organizzative dell'ente capofila.
2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come CUC è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila, secondo quanto previsto al precedente art. 12.

3. Il Responsabile della SOS nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione svolte dall'Unità di Staff CUC del Comune di Bra, secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione; tra le risorse umane all'uopo preposte ai sensi del precedente articolo 13, comma 1, oltre al RUP e alla CUC, egli potrà individuare eventuali Responsabili del procedimento ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del d.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. o dell'articolo 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i..
4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della SOS è responsabile di tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come CUC in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 4-ter, 4-quater, 5 e 7, e come dettagliato/specificato negli eventuali regolamenti e protocolli operativi.
5. Partecipa con funzioni consultive alle sedute della conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 18 della "Centrale di Committenza" al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento delle attività ad essa ricondotte.

#### **Art. 15**

##### **(Responsabile unico del progetto)**

1. Alle funzioni di Responsabile Unico del Progetto (*RUP*) si applica quanto indicato dalla presente convenzione, evitando la sovrapposizione di attività, in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dall'Allegato I.2 al Codice. Secondo quanto ulteriormente specificato all'art. 4 della presente convenzione, nell'ambito del presente modello associativo, gli enti aderenti nominano il proprio RUP e la CUC di Bra designa il RUP della CUC, ciascuno responsabile delle attività di rispettiva competenza, evitando la sovrapposizione di attività. È ammessa la coincidenza di designazione al medesimo soggetto.
2. I singoli Enti aderenti che acquisiscono lavori, beni e servizi facendo ricorso alla CUC di Bra, in base alla normativa vigente, nominano per ciascuna acquisizione un RUP che, nei confronti della SOS, ha anche la funzione di Referente dell'ente delegante per la specifica procedura di gara.
3. Fatto salvo quanto previsto in merito ai precedenti articoli 12, 13 e 14, per la gestione delle attività di committenza ausiliaria delegate, è designato un RUP da parte della CUC di Bra, prioritariamente scelto tra le risorse umane della struttura stabile (SOS). Al RUP della CUC competono tutte le funzioni e le attività previste per il RUP dal d.lgs. n. 36/2023 per la fase dell'affidamento e, specificatamente quanto previsto dagli articoli 7 e 9 dell'Allegato I.2 al Codice, compresa l'acquisizione dei CIG e gli può essere attribuito il compito di cui all'art. 107, comma 3 lett. a), del TUEL. La designazione è effettuata dalla CUC di Bra.
4. Al RUP di cui al precedente comma 2, qualora non ricopra le funzioni di cui al precedente comma 3, competono tutte le funzioni e le attività previste per il RUP dal d.lgs. n. 36/2023 per le fasi di esecuzione e di coordinando del processo realizzativo dell'intervento pubblico e, specificatamente, quanto previsto dagli articoli 6 e 8 dell'Allegato I.2 al Codice. La designazione compete all'ente aderente, fatto salvo il caso in cui gli acquisti siano gestiti integralmente, in ogni fase, dalla CUC di Bra, in tal caso si applica quanto disciplinato dal precedente art. 4-quinques.
5. Ciascun Ente competente alla nomina del RUP può individuare un responsabile di procedimento per le fasi di competenza, in conformità alla normativa vigente.
6. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individuato in base al precedente articolo 14 può coincidere con il RUP della CUC.
7. I RUP di cui al precedente comma 2, forniscono alla SOS in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto di competenza nei casi previsti dalla normativa vigente, dalla presente convenzione, dal Regolamento organizzativo o dal protocollo operativo.
8. In seguito al completamento della specifica procedura di acquisizione (fase dell'affidamento), il soggetto individuato dal singolo Comune aderente come RUP subentra al RUP della CUC di cui al comma 3 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività

quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dalla normativa vigente. A tal fine i singoli Comuni aderenti formalizzano il subentro del proprio RUP mediante provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del Codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dalla CUC di Bra (rif. art. 4-quinques della presente convenzione), il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dalla CUC stessa.

#### **Art. 16**

##### **(RUP per acquisizioni relative ad esigenze di più Comuni e in caso di accordi quadro)**

1. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP designato dalla CUC, riguardano le attività di competenza della CUC stessa, in quanto dirette alternativemente:
  - a. alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per gli enti aderenti;
  - b. all'aggiudicazione di appalti suddivisi in lotti funzionali, i cui contratti sono sottoscritti a cura di ciascuno degli enti deleganti.
2. Il RUP della CUC individuato in base a quanto previsto dal comma 1, per lo specifico acquisto, assume, i compiti di cura, controllo e vigilanza impartiti dalla legge, secondo quanto eventualmente dettagliato e specificato dal protocollo operativo; le funzioni sono assegnate evitando la sovrapposizione di attività.
3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione, i compiti e le funzioni del responsabile designato da parte dei singoli Enti aderenti:
  - a. riguardano le attività di propria competenza dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto previsto dallo specifico strumento di acquisto o negoziazione;
  - b. riguardano le attività di propria competenza, dirette alla stipula ed esecuzione del contratto, intendendosi comprese in tali attività tutte quelle previste dalla normativa vigente.
4. Ai fini del precedente comma 3:
  - a. in caso di contratto di accordo quadro (o altro contratti normativo) stipulato dalla CUC di Bra, di cui al comma 1 lett. a), lo stesso individua le specifiche competenze e ripartizione dei compiti tra il RUP della CUC e il RUP del singolo ente;
  - b. in caso di contratti di cui al comma 1 lett. b), i singoli Enti aderenti formalizzano il subentro del proprio RUP mediante specifico provvedimento e ne danno attuazione, anche operando specifica modifica sui sistemi informatici, in funzione della tipologia di procedura svolta.

#### **Art. 17**

##### **(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)**

1. Nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la CUC di Bra nomina la commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente, individuando gli esperti da inserire nella commissione giudicatrice tra figure esperte interne al Comune di Bra o agli Enti facenti parte della CUC di Bra, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Le spese relative alla commissione sono a carico dei singoli Enti aderenti beneficiari dell'intervento.
2. Per la nomina della Commissione giudicatrice, i componenti della stessa, in conformità alla normativa vigente, sono selezionati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
  - a. risorse umane operanti presso la CUC di Bra;
  - b. dipendenti della stazione appaltante o degli Enti beneficiari dell'intervento;
  - c. dipendenti dell'ente capofila;
  - d. soggetti indicati dai Comuni aderenti dipendenti degli stessi, anche qualora non beneficiari dell'intervento;
  - e. è ammessa l'individuazione di soggetti esterni alla CUC ed agli Enti convenzionati.
- 2-bis. Le competenze della commissione sono valutate nel suo complesso. A titolo esemplificativo i membri sono selezionati con riferimento all'esperienza relativa:
  - a. all'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto o a parte delle tematiche afferenti la gara;

- b. alle competenze (gestionali, amministrative o tecniche) afferenti a uno o più degli elementi stabiliti per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - c. alla professionalità e competenza giuridico amministrativa in tema di gare;
  - d. al possesso di un titolo di studio adeguato, di per sé idoneo a dimostrare la qualifica professionale richiesta.
- 2-ter. Ai fini della rotazione rilevano gli incarichi effettivamente assegnati ai commissari, ad esclusione del Presidente, con riferimento alle gare appartenenti a uno specifico settore merceologico. Per le finalità di cui al precedente periodo un commissario non può, di norma, essere nominato esperto in due gare consecutive se ci sono altri soggetti (tra i soggetti di cui al comma 2 lett. a, b, c, d) idonei ad essere nominati. Qualora non applicabile il criterio di cui al precedente periodo, sarà cura del soggetto competente alla nomina accertare un'adeguata alternanza della commissione nel suo complesso.
- 2-quater. La partecipazione nelle procedure di gara, in qualità di Presidente o Commissario esperto da parte dei dipendenti degli Enti aderenti alla CUC, è svolta nell'ambito delle proprie mansioni e delle disposizioni contrattuali di dipendente dell'Ente datore di lavoro e, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13, è autorizzata dall'Ente di provenienza. Per i componenti della commissione di gara dipendenti degli enti aderenti non è previsto alcun compenso per il principio di omnicomprensività della retribuzione.
- 2-quinques. Ai sensi dell'articolo 93 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera, altresì, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
- 2-sexies. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in merito ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, per le procedure di gara espletate a favore dei Comuni/Enti aderenti in cui non è prevista la dirigenza, nel caso di impossibilità o impedimento delle figure dirigenziali del Comune di Bra, può essere chiamato a svolgere la funzione di Presidente della Commissione giudicatrice un funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di uno dei Comuni/Enti aderenti.
3. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un Seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della SOS, ovvero dal RUP della CUC. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il seggio di gara effettua tutte le attività non di competenza della commissione giudicatrice: la verifica della documentazione amministrativa e, di norma, l'apertura delle offerte tecniche; in tal caso l'operazione è limitata al mero riscontro degli atti prodotti dai soggetti concorrenti.
4. Qualora non faccia parte del seggio di gara, il RUP della CUC esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate, nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Stante la natura delle funzioni ad esso assegnate, la composizione del Seggio di gara può anche subire modificazioni nelle diverse sedute che scandiscono il corso della procedura, in quanto non inficiano il procedimento medesimo.

### **Capo III**

#### **Forme di consultazione e rapporti finanziari tra gli enti aderenti**

#### **Art. 18**

##### **(Forme di consultazione tra i Comuni aderenti)**

1. I Comuni aderenti costituiscono un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "Conferenza dei Sindaci" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata. Tale organismo è volto a verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti o loro deleganti.
3. Competono alla Conferenza dei Sindaci in particolare:

- a. promuovere il processo di cooperazione intercomunale, con particolare riferimento agli accordi attuativi e di pianificazione, in funzione delle esigenze dei Comuni aderenti;
  - b. approvare gli eventuali regolamenti attuativi della presente Convenzione;
  - c. promuovere modifiche o revisioni alla presente convenzione.
4. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato. Nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci.
5. La Conferenza dei Sindaci viene convocata dal Presidente o su richiesta di metà degli enti aderenti, mediante avviso consegnato, attraverso la pec dell'ente, ai componenti almeno quarantotto ore prima della data stabilita per l'assemblea.
6. Alle sedute dell'organo partecipa, come segretario, il Responsabile della Centrale di Committenza con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali.
7. Le adunanze della Conferenza dei Sindaci sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei propri componenti che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio dei comuni aderenti. Le decisioni sono verbalizzate dal Responsabile della Centrale di Committenza, o suo delegato, e trasmesse ai Comuni aderenti per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

## **Art. 19**

### **(Rapporti finanziari e riparto delle spese)**

1. L'ente capofila operante come CUC conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, di cui alla presente convenzione, ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni aderenti si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come "Centrale di Committenza", fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della CUC stessa e dei Comuni aderenti.
- 2-bis. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Comuni e degli Enti aderenti.
3. Il Comune designato come ente capofila, per le attività riferibili alla struttura organizzativa stabile individuata come CUC, mette a disposizione le risorse umane necessarie a svolgere le attività richieste, individuandole tra i propri dipendenti soggetti con qualificazione professionale adeguata.
4. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della "Centrale di Committenza" e pur a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti aderenti, le spese per il personale della CUC di cui al precedente comma 3 e le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni e delle procedure delegate sono a carico dei rispettivi Comuni aderenti e sono costituite dalle seguenti quote:
  - a. una quota fissa su base annua relativa ad una quota dei costi generali;
  - b. una quota variabile relativa alle spese generali, commisurata alle singole procedure di affidamento attivate presso la CUC di Bra da ciascun Comune aderente;
  - c. una quota variabile relativa al rimborso dei costi diretti affrontati dalla struttura operante come CUC per lo svolgimento della specifica procedura di affidamento;
  - d. una eventuale quota variabile relativa all'incentivazione di cui all'articolo 45 del d.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., relativa alle singole procedure di affidamento attivate presso la CUC di Bra dal singolo Comune.
5. In relazione alla ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
  - a. con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo ANAC, pubblicazione bandi e avvisi, spese relative alla eventuale nomina di esperti esterni a supporto, commissioni giudicatrici, incarichi professionali, spese connesse ad eventuali contenziosi, etc.);
  - b. con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della CUC di Bra, autonomamente contabilizzate (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica,

acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.), unitamente alla quota di spese generali sostenute dall'ente capofila riconducibili al funzionamento della centrale (personale, manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

6. La quota fissa di cui al precedente comma 4.a), fatta salva la possibilità per i Comuni aderenti di rideterminare successivamente tale importo da parte dell'assemblea dei Sindaci di cui al precedente articolo 18, è stabilita in € 1.000,00 annue; tale quota è rimborsata all'ente capofila da ognuno dei Comuni aderenti entro il 30 marzo di ogni anno. Qualora entro tale data un Comune non abbia attivato alcuna procedura, la quota di competenza è da versare nella misura ridotta del 50%; il saldo dell'importo (pari al restante 50% della quota fissa come sopra stabilita) è rimborsato all'ente capofila entro il termine di 30 giorni dalla data di mandato alla CUC di Bra della prima procedura attivata nel corso dell'anno solare di riferimento.
7. Per la quota variabile di cui al precedente comma 4.b), le somme assegnate alla CUC da parte dei Comuni aderenti debbono essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto per il quale si delega l'affidamento alla voce "Spese generali - Fondo C.U.C." tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione" o negli oneri connessi alla gara con imputazione sulle voci del bilancio comunale. L'entità di tali somme è definita per i costi generali di ciascun procedimento di gara sulla base degli importi di ciascun procedimento attivato presso la CUC di Bra sulla base di quanto di seguito dettagliato, fatta salva la possibilità per i Comuni aderenti di rideterminare successivamente tali importi da parte dell'assemblea dei Sindaci di cui al precedente articolo 18:

#### **19.7.a) CONTRIBUTO PER LA FASE DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

##### **GARA CON CRITERIO DEL MINOR PREZZO**

= contributo conteggiato in percentuale rispetto all'importo posto a base di gara\*, con un minimo di € 450,00 ed un massimo di € 2.500,00 per singola procedura di gara, secondo la seguente graduazione:

- a. per importi inferiori a € 150.000,00 = 0,45%
- b. per importi pari o superiori a € 150.000,00 ed inferiori a € 250.000,00 = 0,20%
- c. per importi pari o superiori a € 250.000,00 ed inferiori a € 300.000,00 = 0,10%
- d. per importi pari o superiori a € 300.000,00 ed inferiori a € 500.000,00 = 0,05%
- e. per importi pari o superiori a € 500.000,00 ed inferiori a € 750.000,00 = 0,02%
- f. per importi pari o superiori a € 750.000,00 = 0,01%

##### **GARA CON CRITERIO DELL'O.E.P.V.**

= contributo conteggiato in percentuale rispetto all'importo posto a base di gara\*, con un minimo di € 750,00 ed un massimo di € 3.000,00 per singola procedura di gara, secondo la seguente graduazione:

- g. per importi inferiori a € 150.000,00 = 0,75%
- h. per importi pari o superiori a € 150.000,00 ed inferiori a € 250.000,00 = 0,20%
- i. per importi pari o superiori a € 250.000,00 ed inferiori a € 300.000,00 = 0,10%
- j. per importi pari o superiori a € 300.000,00 ed inferiori a € 500.000,00 = 0,05%
- k. per importi pari o superiori a € 500.000,00 ed inferiori a € 750.000,00 = 0,02%
- l. per importi pari o superiori a € 750.000,00 = 0,01%

##### **Gare deserte**

*Per gara deserta in caso di assenza di offerte presentate: contributo ridotto del 40%*

Per riapertura termini: contributo ridotto del 50%

##### **PER PROCEDURE COMPLESSE, IN PIÙ' FASI O CON PIÙ' DI 20 PARTECIPANTI/CONCORRENTI**

= il contributo come sopra calcolato potrà essere incrementato di un coefficiente compreso tra 1,05 e 1,30 in funzione del grado di complessità.

##### **PER PROCEDURE CON UNICO CONCORRENTE**

= il contributo come sopra calcolato potrà essere decrementato di un coefficiente compreso tra 0,95 e 0,70 in funzione del grado di complessità e fatti salvi gli importi minimi sopra indicati.

### 19.7.a) CONTRIBUTO PER LA FASE DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

*\* valore complessivo calcolato ai sensi degli articoli 14 e 179 del Codice Contratti*

### 19.7.b) CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP

|                                                                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collaborazione redazione documentazione e atti                                              | = contributo pari allo 0,35% dell'importo posto a base di gara*, con un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 4.000,00 per singola procedura di gara |
| Assistenza verifica progetto                                                                | = contributo pari allo 0,35% dell'importo posto a base di gara*, con un minimo di € 750,00 ed un massimo di € 5.000,00 per singola procedura di gara |
| Collaborazione alla stipula                                                                 | = contributo pari allo 0,15% dell'importo di contratto, con un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola procedura di gara          |
| Supporto per varianti                                                                       | = contributo pari allo 0,15% dell'importo di variante, con un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola procedura di gara           |
| <i>* valore complessivo calcolato ai sensi degli articoli 14 e 179 del Codice Contratti</i> |                                                                                                                                                      |

- 7-bis. In caso di acquisti gestiti integralmente e in ogni fase dalla CUC di Bra, l'entità del contributo dovuto all'Ente capofila operante come CUC, è quantificato nell'ambito degli specifici accordi ex articolo 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. di cui al precedente art. 4-quinques. La quantificazione dei costi generali di cui al comma 5 b) è operata, anche con riferimento agli elementi base di cui ai precedenti punti 19.7.a) e 19.7.b), in considerazione degli effettivi accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività necessarie all'espletamento dello specifico contratto, delle risorse occupate e delle relative modalità di svolgimento dell'accordo.
8. La quota variabile per i costi diretti di cui al precedente comma 4.c), è rimborsa da ciascun Comune aderente all'ente capofila, unitamente al rimborso dei costi generali di cui al precedente comma 7. In caso di costi sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi stimati dell'appalto o della concessione.
9. Il rimborso delle suddette quote variabili da parte degli enti aderenti a favore del Comune individuato come ente capofila avviene, a termine della procedura, su rendicontazione predisposta da questo ultimo, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute.
10. Le somme di cui ai precedenti commi devono essere rimborsate da ciascun Comune aderente alla CUC entro i termini previsti. Decorso trenta giorni dalla scadenza, senza che sia avvenuto il rimborso previsto, la CUC non darà avvio a ulteriori attività di committenza ausiliaria a favore del Comune associato debitore sino alla avvenuta liquidazione di quanto dovuto, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti rimessi alla Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 18 della presente Convenzione.
11. Non rientrano tra le spese soggette a ripartizione e rimborso di cui al presente articolo, quelle riguardanti la partecipazione del rappresentante di ciascun Comune convenzionato alle commissioni di gara in quanto reciprocamente compensate.
12. La quota di cui al precedente comma 4.d), relativa all'incentivazione, è destinata al RUP della CUC e ai suoi collaboratori dipendenti della struttura organizzativa stabile dell'ente capofila operante come CUC, con riferimento alle funzioni svolte, ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'importo complessivo previsto per l'incentivazione da ogni singolo Comune. Ogni singolo Comune aderente, in conformità alla normativa vigente, con proprio regolamento definisce la quota del fondo da destinare al personale in servizio presso la struttura operante come CUC.
13. Per le finalità di cui al precedente comma 4, nell'ambito degli specifici accordi conclusi dall'ente capofila operante come CUC ai sensi del precedente art. 1-bis comma 7, è riportata la modalità di quantificazione del rimborso delle spese da riconoscere alla CUC di Bra per la gestione delle procedure delegate, in misura non inferiore alle quote variabili di cui al presente articolo; in tali casi non si applicano i limiti

massimi indicati al precedente punto 19.7.a). A tali accordi, per quanto compatibili, si applicano le ulteriori clausole del presente articolo.

## **Art. 20**

### **(Risorse strumentali)**

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come CUC mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata, ivi compresa la piattaforma di acquisizione digitale certificata (PAD).
2. I Comuni aderenti possono mettere a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come CUC le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 16.
3. I Comuni aderenti adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come CUC in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.
4. I Comuni aderenti consentono all'ente capofila operante come CUC l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni aderenti possono definire un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.
5. Il Comune individuato come ente capofila operante come CUC, per lo svolgimento delle procedure, può modificare i sistemi telematici predisposti per la gestione delle procedure di gara e dell'albo fornitori. Tali strumenti possono essere messi a disposizione dei Comuni aderenti secondo le modalità e condizioni previste dal gestore di ciascuno dei sistemi informatici utilizzati nonché, in caso dell'albo fornitori della CUC di Bra, in conformità all'avviso pubblico che lo ha istituito e secondo quanto sarà disciplinato da eventuale specifico protocollo operativo.

## **Capo IV**

### **Disposizioni generali e finali**

## **Art. 21**

### **(Trattamento dei dati personali)**

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come CUC gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ad essa demandate, nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 679/16 (c.d. "GDPR").
2. Il Comune individuato quale ente capofila operante come CUC è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come CUC, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento. I riferimenti e gli elementi di riferimento sono aggiornati alla pagina: <https://www.comune.bra.cn.it/it/privacy>
- 2-bis. Con riferimento ai dati personali dei soggetti interessati ai procedimenti giudiziari, in forza di quanto previsto dall'art. 11 della convenzione in materia di contenzioso, il titolare tratta i relativi dati giudiziari per tutto il tempo dei relativi giudizi e fino alla irrevocabilità dei relativi provvedimenti giudiziari e comunque per il tempo previsto dalla legge e regolamento in materia di normativa anticorruzione, fiscale e tributaria.
3. I singoli Comuni aderenti sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della CUC di Bra, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Per la gestione delle procedure di gara delegate alla CUC, la medesima è tenuta a fornire l'informativa privacy relativamente e limitatamente alla gestione dei dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura; sarà cura dei Comuni aderenti rilasciare una specifica informativa per le fasi di competenza.

5. Nell'ambito del protocollo operativo possono essere definite le modalità per attuare una gestione ottimale di trasferimento dei dati personali e/o sensibili tra la CUC ed i Comuni aderenti.
6. Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nella presente convenzione per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi pattuiti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 22**

##### **(Prevenzione della corruzione)**

1. Le attività della SOS sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, con riferimento alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO adottato dal Comune di Bra designato come ente capofila.
2. I Comuni aderenti possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Enti aderenti nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come CUC, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal proprio Ente.
4. Per la previsione di cui all'articolo 1, comma 17 della legge n. 190/2012, la Centrale di Committenza fa riferimento al *Patto di integrità* approvato da parte dell'Ente per il quale esplica la gara. Nel caso di procedura per conto di più Enti aderenti o qualora l'Ente per cui si procede non abbia adottato un proprio protocollo di legalità o patto di integrità, il riferimento è fatto al documento adottato dall'ente capofila operante come CUC.

#### **Art. 23**

##### **(Associazione di altri Comuni ed altri enti)**

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province, da formalizzare mediante sottoscrizione del testo vigente della convenzione per mezzo di atto aggiuntivo alla stessa.
2. L'adesione alla CUC di Bra è aperta anche ad altre Stazioni Appaltanti interessate, mediante apposite convenzioni ex articolo 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con compiti e rapporti finanziari che saranno determinati dall'organo di governo del Comune dell'ente capofila operante come CUC, secondo quanto previsto al precedente art. 1-bis. comma 7.
3. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione ai Sindaci dei Comuni aderenti, anche per tramite della "Conferenza dei Sindaci" secondo le modalità previste dall'articolo 18. L'adesione può avvenire a seguito dell'approvazione da parte della maggioranza dei Sindaci dei Comuni aderenti che rappresentino la maggioranza della popolazione residente dell'aggregazione.

#### **Art. 24**

##### **(Regolamento e protocolli organizzativi)**

1. Per la gestione delle attività disciplinate dalla presente convenzione è possibile predisporre un Regolamento attuativo di organizzazione delle attività e uno o più Protocolli operativi.
2. L'approvazione del Regolamento della presente Convenzione, come i suoi aggiornamenti, compete alla "Conferenza dei Sindaci" di cui all'articolo 18.
3. Il Regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 18/03/2025 si applica dalla data di entrata in vigore della Convenzione CUC revisionata a seguito delle modifiche introdotte al Codice dei Contratti con il D.Lgs. 31/12/2024 n. 209.

4. Gli eventuali Protocolli operativi tra i Comuni aderenti sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, e sono formalizzati come manuali. Sono adottati mediante conforme delibera di Giunta Comunale dell'ente capofila. Con le medesime modalità sono revisionati o abrogati.
5. I Protocolli operativi adottati possono essere periodicamente rivisti e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
6. Le procedure descritte con i Protocolli operativi, salvo diversa previsione in essi contenuta, sono applicate decorsi trenta giorni dalla trasmissione, a mezzo pec, ai Comuni aderenti del protocollo operativo stesso, purché formalmente adottato dall'ente capofila.

#### **Art. 25**

##### **(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)**

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni normative, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora sia necessario apportare modifiche sostanziali ai contenuti della presente convenzione, i Comuni aderenti provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione.
- 2-bis. La revisione disposta ai sensi del precedente comma 2, previa approvazione del testo aggiornato da parte dei Comuni aderenti, entra in vigore a seguito della relativa sottoscrizione. Le previgenti convenzioni sottoscritte da parte di Comuni e Enti aderenti alla CUC di Bra, continueranno ad essere efficaci e vincolanti per le parti, fintanto che gli stessi non sottoscriveranno la nuova convenzione che sostituirà integralmente quella precedente.
- 2-ter. Nel caso in cui la revisione sia stata proposta da parte della Conferenza dei Sindaci, ai sensi del precedente art. 18, il testo aggiornato della convenzione deve essere approvato da parte dei Comuni aderenti entro 35 giorni dalla trasmissione del relativo schema da parte dell'ente capofila e sottoscritto entro i successivi 15 giorni. I Comuni che non provvedano nei tempi previsti dal precedente periodo, perfezionano la propria adesione alla rinnovata Convenzione per la gestione associata in oggetto, mediante successivo atto aggiuntivo, in conformità al precedente art. 23 comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, attraverso la "Conferenza dei Sindaci" prevista dall'articolo 18, è possibile provvedere alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

#### **Art. 26**

##### **(Recesso dalla convenzione)**

1. Ciascun Comune aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come CUC decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di "Centrale di committenza" le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni aderenti, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni aderenti, possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. In caso di recesso la quota annua non verrà restituita neppure pro-quota.

#### **Art. 27**

##### **(Scioglimento della convenzione)**

1. I Comuni aderenti sciogliono la presente convenzione:

- a. quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
  - b. quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
  - c. qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
  - d. per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
  - e. nel caso previsto dal precedente articolo 26, comma 3.
2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni aderenti definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe dagli stessi eventualmente a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come CUC.
  3. Il presente accordo potrà essere sciolto qualora la configurazione attuale non risulti compatibile con le modalità previste dall'attuazione dell'articolo 62 del d.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.. Fatto salvo quanto previsto dal precedente periodo, l'eventuale sospensione della qualificazione da parte dell'ANAC precedentemente ottenuta dalla CUC di Bra, non comporta l'automatica cessazione anticipata della presente convenzione.
  4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

#### **Art. 28**

##### **(Risoluzione delle controversie)**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni aderenti in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni aderenti non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.